

a) qualora la Repubblica democratica tedesca:

- introduca meccanismi analoghi a quelli della politica agricola comune e della politica della pesca, ovvero del regime comune degli scambi, e
- prenda o si appresti a prendere misure atte a garantire il libero accesso alle merci comunitarie;

b) tenendo conto dell'effetto dei meccanismi di cui trattasi sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Il paragrafo 1, lettera a), primo trattino lascia impregiudicati gli obblighi risultanti per la Repubblica democratica tedesca dagli accordi conclusi con paesi terzi a condizione che questa applichi, nei confronti dei prodotti o delle merci provenienti dai paesi terzi, misure che garantiscano che non siano eluse le disposizioni stabilite dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi.

#### Articolo 4

1. In deroga alla procedura prevista all'articolo 5, le misure sospese a norma dell'articolo 2 possono essere ripristinate dalla Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, nella misura necessaria ad evitare perturbazioni che possano pregiudicare il conse-

guimento delle finalità previste dall'articolo 39 del trattato CEE.

2. Qualora la Repubblica democratica tedesca sia indotta ad adottare misure di protezione per evitare che il libero accesso dei prodotti o delle merci comunitarie di cui al presente regolamento causi gravi difficoltà in un settore delle sue attività economiche, ciò non osterà all'applicazione dell'articolo 2, sempreché dette misure siano applicate in modo uniforme ad una o più categorie di prodotti o di merci comunitarie.

#### Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate con la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, o dal corrispondente articolo degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli e della pesca.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I provvedimenti sospensivi possono essere resi applicabili con effetto dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. DE MICHELIS

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.